

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E AL PRINCIPIO DNSH
PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'USO E
LA PRESENZA DI SOSTANZA CHIMICHE**

APPENDICE C, ATTI DELEGATI AL REGOLAMENTO 2020/852

Tecnoalarm S.r.l. dichiara che i componenti e i materiali oggetto delle forniture NON compaiono nell'elenco dei materiali soggetti al regolamento CAM come elencato nel sito del ministero: www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti.

I materiali utilizzati da Tecnoalarm rispettano il principio DNSH (Do Not Significant Harm), Regolamento 2020/852, ovvero NON rientrano nelle seguenti tipologie:

- sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del Regolamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale Direttiva;
- sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del Regolamento (CE) 1907/2006 e identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale Regolamento, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società;
- altre sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del Regolamento (CE) 1907/2006, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società.

Torino, giugno 2025

Tecnoalarm S.r.l.